



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazionicru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 207 DATA COMUNICATO 02/05/2025

STAGIONE SPORTIVA 2024/2025

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE.....	3337
COMUNICAZIONI	3340
Comunicazioni Consiglio Direttivo.....	3340
RISULTATI.....	3341
Elenco risultati	3341
GIUDICE SPORTIVO	3342
PROGRAMMA GARE	3345

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dal Rag. Riccardo Toccaceli, Presidente f.f., dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dall'Avv. Claudia Gillosi, Componenti, nella sua **riunione del 02 Maggio 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n. 24195/606pfi24-25/PM/rm del 7 aprile 2025

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Simone FILIPPETTI;
- Soc. FOLIGNO Calcio SSD ARL

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento datato 7 aprile 2025 Prot. 24195/606pfi24-25/PM/rm a firma del Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale, per i fatti addebitati:

- 1) il Sig. Simone Filippetti (all'epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Foligno Calcio SSD ARL);
- 3) la Società Foligno Calcio SSD ARL;

per rispondere quanto al primo della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 31, commi 6 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 94 *ter*, comma 5, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso corrisposto all'allenatore Sig. Andrea Bobbi, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata dal Collegio Arbitrale L.N.D.- A.I.A.C. con lodo prot. n. 2425.46 del 3.12.2024, comunicato alla società Foligno Calcio SSD ARL a mezzo pec del 4.12.2024; quanto alla società a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Simone Filippetti così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

All'udienza di trattazione del 02/05/2025 sono presenti: l'Avv. Edoardo D'UVA in rappresentanza della Procura Federale della FIGC, ed il Sig. Simone Filippetti, anche in rappresentanza della società Foligno Calcio SSD ARL, assistiti, entrambi, dal medesimo difensore Avv. Domenico ACCICA.

PRELIMINARMENTE, il Tribunale, da atto della reiezione dell'istanza di differimento dell'odierna seduta formulata dalla difesa per le motivazioni già comunicate in data 29 aprile 2025. Il Tribunale prende atto dell'avvenuta definizione del procedimento a carico del deferito Sig. Simone FILIPPETTI ai sensi dell'art. 127 C.G.S., mediante il quale lo stesso ed il rappresentante della Procura Federale

hanno concordato la sanzione finale rispettivamente di mesi quattro di inibizione. (sanzione base mesi sei di inibizione diminuita di un terzo a mesi quattro di inibizione), come da relativo verbale sottoscritto dalle parti che viene allegato agli atti del presente procedimento.

Il procedimento prosegue, pertanto, nel suo corso per la decisione sull'ulteriore incolpazione a carico della società deferita Foligno Calcio SSD ARL. Il rappresentante della Procura Federale, ultimata la discussione, conclude per l'applicazione alla società Foligno Calcio SSD ARL delle seguenti sanzioni:

- per la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL l'applicazione di un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso di svolgimento ed €. 600,00 di ammenda.

L'Avv. Domenico ACCICA si riporta alla memoria difensiva, evidenziando l'avvenuto pagamento da parte della società deferita con bonifico odierno della somma di €. 7.050,00 quale saldo del lodo arbitrale, precisando inoltre che, come peraltro articolato in memoria difensiva, il mancato pagamento nei termini di legge è dipeso esclusivamente da un mero "disguido" della segreteria delegata all'incombenza: trattandosi quindi, come tale, di un errore scusabile. Conclude come da memoria difensiva. All'esito dell'udienza il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato la seguente decisione:"

- con riferimento al Sig. Simone Filippetti, dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e la Procura Federale e per l'effetto applica al Sig. Simone Filippetti mesi quattro di inibizione;

- con riferimento alla società Foligno Calcio SSD ARL, applica la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato in corso di svolgimento ed altresì la sanzione dell'ammenda di €. 600,00..

Deposito della motivazione contestuale".

MOTIVI DELLA DECISIONE

Esaminati gli atti e udite le parti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che le contestazioni formulate dalla Procura Federale alla società Foligno Calcio SSD ARL appaiono fondate, e provate *per tabulas* sulla scorta della documentazione in atti e in particolare del lodo arbitrale irrituale sulla vertenza n. 2425.46 del 3.12.2024 ritualmente notificato alla società, con pec del 4.12.2024, rimasta poi inadempiente nel pagamento. In particolare la società, ha omesso di provvedere, nel termine di trenta giorni dalla notifica del suindicato provvedimento, al pagamento in favore dell'allenatore sig. Andrea Bobbi della somma di €.7.150,00, oltre interessi come statuito nel lodo arbitrale. Come detto tale circostanza fattuale emerge pacificamente dalla documentazione in atti e, segnatamente, dal provvedimento del collegio Arbitrale L.N.D.-A.I.A.C. del 03.12.2024, ritualmente notificato alla società con pec del 4.12.2024, e dall'inadempimento al pagamento di quanto statuito nel termine di trenta giorni dalla suindicata comunicazione del lodo, come previsto dall'art. 31 comma 6 C.G.S. Devesi ritenere quindi provata l'incolpazione per la società deferita. Questo Tribunale Federale, in merito all'effettuato bonifico per la somma di €. 7.050,00 (peraltro per una somma inferiore a quella prevista dal lodo arbitrale pari ad €.7.150,00) rileva quanto segue. Il pagamento è indubbiamente tardivo e l'incombenza odierna sarà eventualmente necessaria solo per l'iscrizione al prossimo campionato, non potendo superarsi il disposto normativo che prevede perentoriamente che il pagamento deve avvenire nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo arbitrale. Dagli atti emerge incontestabilmente che il lodo arbitrale irrituale è stato emesso in data 03.12.2024 e comunicato alla società con pec del 04.12.2024. Circostanza questa pacifica e non contestata. Ciò posto questo Tribunale deve in ogni caso valutare la circostanza posta oggi alla sua attenzione circa

appunto il pagamento, ancorché tardivo, effettuato dalla società deferita. Ritiene quindi congruo applicare la sanzione minima edittale prevista dall'art. 31 comma 6 CGS nella misura di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso di svolgimento, oltre alla sanzione dell'ammenda di €.600,00 ritenuta congrua ai sensi dell'art. 6 comma 1 CGS.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale:

- con riferimento al sig. Simone FILIPPETTI, dichiara congrua la sanzione concordata tra le parti e il rappresentante della Procura Federale e , per l'effetto, applica al deferito stesso mesi quattro di inibizione;
- con riferimento alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL, applica alla società deferita la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nel campionato in corso di svolgimento nonché la sanzione dell'ammenda di €. 600,00.

Così deciso in Perugia il 02.05.2025 (con contestuale deposito della motivazione della sentenza)

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Rag. Riccardo Toccaceli Presidente f.f.

Avv. Maurizio Lorenzini

Avv. Claudia Gillosi

COMUNICAZIONI

Comunicazioni Consiglio Direttivo

All'esito della decisione del Tribunale Federale Territoriale del C.R. Umbria di cui sopra, il Consiglio Direttivo all'unanimità, al fine di garantire la massima regolarità del Campionato di Promozione Regionale, Girone B, dispone la sospensione delle seguenti gare:

S.VENANZO – PETRIGNANO
CERQUETO CALCIO – FOLIGNO CALCIO SSDARL

RISULTATI

Elenco risultati

UNDER 17 REGIONALE A1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 12 Giornata - R			
FONTANELLE	- TERNI FOOTBALL CLUB	0 - 2	

UNDER 17 REGIONALE A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE B - 12 Giornata - R			
SUPERGA 48	- AMC 98	0 - 6	

UNDER 15 REGIONALE A2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 14 Giornata - R			
CITTA DI CASTELLO SSDARL	- PONTEVECCHIO SRL	1 - 3	
GUALDO CALCIO NEXT GEN	- JUNIOR CARPINE MAGIONE	0 - 1	
J.RAMAZZANO COLOMBELLA	- UMBERTIDE AGAPE	5 - 2	
NUOVA ALBA A R.L.	- FONTANELLE	7 - 0	
POL. DON BOSCO GUBBIO	- TAVERNELLE CALCIO	1 - 1	
PONTEVALLECEPPI	- ATLETICO GUBBIO	3 - 2	
SETTEVALLI PILA	- MADONNA ALTA F.DI CAVALLO	1 - 2	

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Territoriale, **Avv. Fabrizio Domenico MASTRANGELI**, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Fiordi Fabio, nella **seduta del 02/05/2025**, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A1

GARE DEL 30/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

ROSSI GIORDANO (FONTANELLE)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (VIII INFR)

NARDI GIACOMO (FONTANELLE)

AMMONIZIONE (III INFR)

BISONNI ALESSANDR (TERNI FOOTBALL CLUB)

MARCHETTI CHRISTIAN (TERNI FOOTBALL CLUB)

AMMONIZIONE (II INFR)

SAPIENTI VITTORIO (FONTANELLE)

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE A2

GARE DEL 30/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (III INFR)

URSU KEVIN

(AMC 98)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE A2

GARE DEL 30/ 4/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

AMMONIZIONE (I INFR)

ELISEI MAURIZIO (GUALDO CALCIO NEXT GEN)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

PICCHI ALESSANDRO (GUALDO CALCIO NEXT GEN)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

GREGORIO FRANCESCO (POL. DON BOSCO GUBBIO)
POSTI LORENZO (TAVERNELLE CALCIO)

MAMELI MANUEL (POL. DON BOSCO GUBBIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

PETER KASOSUCHUKWU (MADONNA ALTA F.DI
SH CAVALLO)
CACIOTTO LUDOVICO (TAVERNELLE CALCIO)

BERNACCHIA FRANCESCO (TAVERNELLE CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BEN MBAREK YASSIN (PONTEVALLECEPPI)

RADICCHI ALESSANDRO (PONTEVALLECEPPI)

AMMONIZIONE (I INFR)

GIOVAGNONI ANDREA (SETTEVALLI PILA)

PROGRAMMA GARE

PROSSIMI TURNI

PRIMA CATEGORIA

GIRONE C - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
JULIA SPELLO TORRE	ASD FOOTBALL CLUB GUALDO	R	04/05/2025 17:30	183 COMUNALE XVI GIUGNO DI SPELLO	SPELLO	VIA "XVI GIUGNO"

JUNIORES UNDER 19 REGIONALI A2

GIRONE A - 12 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
BALDACCIO BRUNI SQ. C	PASSIGNANO	R	03/05/2025 15:15	497 COM.LE SAVERIO ZANCHI/ANGHIARI	ANGHIARI	VIA MARTIRI DELLA LIBBIA
UMBERTIDE AGAPE	LAMA CALCIO A.S.D.	R	03/05/2025 15:30	209 COMUNALE U.S.U DI UMBERTIDE	UMBERTIDE	VIA ABRUZZI

UNDER 17 REGIONALE A2

GIRONE A - 13 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
GUALDO CALCIO NEXT GEN	ELLERA CALCIO	R	04/05/2025 11:00	505 PARROCCHIALE /MORANO OSTERIA	MORANO OSTERIA	FRAZ. MORANO OSTERIA

UNDER 15 REGIONALE A2

GIRONE A - 15 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto	Indirizzo Impianto
ATLETICO GUBBIO	GUALDO CALCIO NEXT GEN	R	03/05/2025 15:30	722 PRIV. CAMBIOTTI/ERBA /GUBBIO	GUBBIO LOC. ZAPPACENERE	VIA ZAPPACENERE
FONTANELLE	CITTA DI CASTELLO SSDARL	R	03/05/2025 15:30	322 PRIVATO M. MINELLI FONTANELLE	FONTANELLE DI GUBBIO	VIA FONTANELLE N.20
PONTEVECCHIO SRL	POL. DON BOSCO GUBBIO	R	03/05/2025 16:00	151 COM GIANSAANTI /COLLESTRADA-PG	PERUGIA FRAZ. COLLESTRADA	VIA OSPEDALONE S.FRANCESCO
JUNIOR CARPINE MAGIONE	SETTEVALLI PILA	R	04/05/2025 09:30	489 ANTISTADIO COM. MAGIONE /SINT	MAGIONE	VIA CONSOLINI
MADONNA ALTA F.DI CAVALLO	NUOVA ALBA A R.L.	R	04/05/2025 09:30	513 COM. MADONNA ALTA/P. MASSIANO	PERUGIA	VIA TAZIO NUVOLARI S.N.C.
PERUGIA CALCIO SRL	J.RAMAZZANO COLOMBELLA	R	04/05/2025 10:30	152 COM.LE "LUCA ROSI" /RAMAZZANO	RAMAZZANO	VIA DEL TEATRO S.N.C.
UMBERTIDE AGAPE	PONTEVALLECEPPI	R	04/05/2025 09:30	209 COMUNALE U.S.U DI UMBERTIDE	UMBERTIDE	VIA ABRUZZI

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 02 MAGGIO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace